

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

CTS Rimini – 4 dicembre 2020

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

**Si può personalizzare
anche la valutazione?**

Se sì, fino a che punto?

Alunno con BES certificati proveniente da contesto socio-familiare complesso, per il quale è stato stilato un PDP.

È possibile differenziare i contenuti?

Esempio: la classe (scuola media) studia le potenze o il teorema di Pitagora e lui studia le addizioni e le sottrazioni o il perimetro del quadrato e del rettangolo.

Ed è possibile poi proporre a lui delle verifiche diverse rispetto a quelle dei compagni?



Se gli alunni hanno capacità di apprendimento non uniformi, personalizzare è inevitabile

Si insegna quello che è possibile imparare

Se l'insegnamento è personalizzato, lo deve essere anche la valutazione

Si valuta quello che si è insegnato

La valutazione degli apprendimenti è un diritto.

Per tutti gli alunni.

La **valutazione degli apprendimenti** è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

Si può mettere 5 in pagella, ad un alunno con disabilità?

Dire che la valutazione degli apprendimenti non può essere negativa è come dire che si tratta di una valutazione fittizia: si fa finta di valutare, in realtà si è già deciso in partenza che va tutto bene così. Non solo è falso, ma è scorretto verso gli alunni con disabilità e con BES in generale perché una seria valutazione degli apprendimenti è indispensabile per un altrettanto serio processo di insegnamento intenzionale. La valutazione è un diritto per tutti, soprattutto in caso di disabilità, quando l'apprendimento è riferito a una programmazione personalizzata, e quindi senza possibilità di confronto con degli standard o con altri livelli di riferimento.

Il rischio che si passi per loro da "far finta di valutare" a "far finta di insegnare" è alto e sempre in agguato. E va contrastato in ogni modo.

Quindi ben vengano i voti. E se sono negativi si vedrà come rimediare, come per tutti.

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità e altri BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,**
- solo degli insegnanti.**

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono **corresponsabili** dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa.

La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Solo gli insegnanti possono valutare gli apprendimenti. Gli altri membri del GLO (gruppo operativo del PEI) possono valutare, assieme alla scuola, l'efficacia delle azioni didattiche – educative attivate, non gli apprendimenti raggiunti.

Sono insegnante di sostegno in un Liceo frequentato da due studenti che seguono una programmazione differenziata, entrambi con ritardo cognitivo grave. I colleghi curricolari si rifiutano di dare delle valutazioni ai due studenti e pertanto il Dirigente Scolastico ha chiesto agli insegnanti di sostegno di preparare una pagellina, indicando gli obiettivi del PEI per aree invece delle discipline e le relative valutazioni. Le chiedo se questa procedura è corretta.

Gli studenti con disabilità, anche se gravi, anche se con programmazione nettamente diversa dalla classe, sono allievi di tutti gli insegnanti. Significa che tutti sono coinvolti nei loro apprendimenti e hanno l'obbligo di valutarli. Se i loro nomi sono inseriti nel loro registro, non è per finta: sono loro allievi a tutti gli effetti e devono mettere dei voti anche a loro. Cambia solo il riferimento della loro valutazione: al PEI e non agli obiettivi della classe. Per il resto non cambia nulla.

Un docente curricolare può ragionevolmente sentirsi esonerato dalla valutazione di un alunno con disabilità se sussistono entrambe queste condizioni:

- nel suo PEI è previsto espressamente il completo esonero dalla materia che insegna, giudicando inopportuno anche un apprendimento minimo o parziale;
- in base all'orario settimanale personalizzato dell'alunno, risulta che non è mai presente in classe nelle sue ore.

....

In questo caso nel documento di valutazione può starci un "non classificato". Sono situazioni eccezionali, come ben si capisce. Ad esempio: nel PEI si può decidere che ad uno studente con disabilità "greco antico" non si insegna perché gli farebbe fare solo confusione e non gli servirebbe a nulla. Di sicuro la stessa cosa non si può dire per italiano, storia, matematica ecc. Qui si parla, se si capisce bene, di tutti gli insegnanti e quindi di tutte le discipline: la loro decisione è assolutamente illegale ed è gravissimo che il DS avvali una scelta del genere.

Quali elementi della valutazione considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)

Metodi (come valutiamo)

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

Quali elementi considerare

(anche in caso

Contenuti (

Metodi (con

Criteri (qua

Espressione

den

In caso di disabilità **la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata** (PEI) e i contenuti da valutare possono essere personalizzati.

Se gli alunni con disabilità seguono **la stessa programmazione della classe**, i contenuti da valutare sono gli stessi mentre possono variare **metodi** e **criteri**.

Per gli alunni con DSA e altri BES i contenuti dovrebbero essere gli stessi, salvo adattamenti temporanei da superare prima degli esami di Stato.

Valutazione

Quelli elementi
da considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

riteri (qu

Espressio

della valu

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti: riguardano il **tipo di verifica**, la modalità di **somministrazione** delle prove, i **tempi** assegnati, l'uso di **strumenti compensativi, supporti e facilitazioni** per un'autonomia parziale, adozione di prove diverse per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia **equipollenti**) ecc.

Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti gli alunni con **disabilità, DSA e altri BES.**

Al momento dell'esame di Stato possono essere previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Valutazione

Quale è
il consiglio

(anche in

Contenuti

Metodi

Criteri (

Espressi

della v

Nei criteri si indica quale **risultato è ritenuto adeguato** affinché la prova o verifica sia superata, specificando anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre...).

In caso di disabilità grave, con obiettivi educativi didattici nettamente diversi da quelli della classe, indicano anche a quali aree della programmazione faranno **riferimento i voti delle singole discipline**.

Qualsiasi personalizzazione, quindi anche in caso di PDP, **dovrà indicare i criteri di valutazione** entro certi limiti applicabili anche all'esame di Stato.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche se...)

Contenuti

Metodi (o)

Criteri (o)

Espressione

della valutazione

La modalità di espressione non è personalizzabile: **per tutti gli alunni va espressa con un giudizio sintetico** (primaria) **o con voto numerico in decimi** (secondaria).

Ma nessuna norma vieta di integrare i voti con una **comunicazione aggiuntiva** che sia più chiara per le famiglie e faccia riferimento più esplicito agli elementi della valutazione che sono stati personalizzati: **contenuti, metodi e criteri**.

Nella valutazione quadrimestrale la comunicazione aggiuntiva può prendere la forma di una «Lettera alla famiglia» da allegare, considerando che il modello ufficiale non può essere modificato.

Valutazione degli apprendimenti e alunni con disabilità

DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:


La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

Cambia il riferimento della valutazione



Vale anche per il comportamento!

Non cambiano le modalità di espressione della valutazione



È corretto e possibile dare 5 in condotta ad un alunno ADHD art. 3 comma 3?

Possibile certamente sì: tutti gli alunni possono avere valutazioni negative, altrimenti non sarebbero più vere valutazioni.

Corretto se il voto è stato dato in base alla sua programmazione individuale, non in base a standard generali o comportamenti ritenuti accettabili. Come non si può dare 5 in matematica a un alunno con ritardo mentale perché non conosce il teorema di Pitagora, se nel suo programma personalizzato non è previsto, non si può dare 5 in comportamento a un alunno ADHD o con DOP se genericamente si comporta in modo inappropriato, disturba, o altro. Ma se nel PEI sono stati definiti obiettivi di comportamento specifici, condivisi e ragionevoli, e se, nonostante un'azione educativa puntuale e coerente, non sono stati raggiunti, un 5 ci può anche stare. Tanti "se", come si vede.

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici. **la**

Vanno definite le personalizzazioni necessarie, rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe, per assicurare che essa avvenga secondo modalità efficaci ed eque.

Ogni alunno deve essere sempre messo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità o disturbo.

den art.5,

sionali

5-bis

Il nucleo

DL 66/

d) [Il P
compre
classe,
interve
nell'am

Vanno
alle m
assicu
ed equ
Ogni a
di dim
penali
den art

Esempi di modalità di verifica personalizzate

- possibilità di assegnare **tempi più lunghi**;
- **riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte** se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
- **adattamento della tipologia di prova**: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
- **interventi di assistenza o supporto** di vario tipo, più o meno determinanti nell'esito della prestazione, secondo i casi;
- uso di **strumenti compensativi**, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
- sistemi di **compensazione tra modalità diverse** di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell'applicazione di procedure.

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti speciali, **la valutazione individualizzata** igienica e di **comunicazione** nell'ambito di **attività** da destinare **comunicazione** secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Descrivere la prestazione attesa per poter affermare che l'obiettivo è stato raggiunto e per definire i differenti livelli di apprendimento.

sionali

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, **effettuati dal personale ausiliario** nell'ambito del **collaborazione di professionisti** da destinare **alla** comunicazione **secondo le modalità attive e gli** standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

**Riferimento ai contenuti
disciplinari di apprendimento**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce **sempre la validità del titolo di studio, promozione e diploma finale, anche quando è completamente differente.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Primo Ciclo

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce sempre la validità del titolo di studio, promozione e diploma finale, anche quando è completamente differenziata.

In tutte le classi del **primo ciclo** la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo.

Questo vale naturalmente anche al momento dell'**Esame di Stato conclusivo** (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base al suo PEI. Superando queste prove conseguirà un **diploma valido a tutti gli effetti**, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce sempre la validità del titolo di studio, promozione e diploma finale, anche quando è completamente differenziata.

Nel primo ciclo non ha senso parlare di programmazione differenziata, per obiettivi minimi o simili.

Per gli alunni con disabilità la programmazione è semplicemente **personalizzata** e ha sempre come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità della persona** nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (L. 104/92 art. 12)

Decreto Legislativo N. 62 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per il primo ciclo

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, **per ciascuna delle discipline di studio previste** dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa **con votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.

**Vale per tutti gli alunni, senza eccezioni.
Anche in caso di disabilità grave**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo

Art. 2 -

1. La valutazione dell'apprendimento

ciclo, ivi compresa

Stato, **per ciascuna delle discipline di studio previste** dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa **con votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.

Per la scuola primaria : Giudizi descrittivi

Decreto legge 104/2020

**Vale per tutti gli alunni, senza eccezioni.
Anche in caso di disabilità grave**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato
nel primo ciclo di istruzione

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta **all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e comprovati **da specifica motivazione**.

Anche questo comma vale per tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Ossia: cambia solo il riferimento della valutazione, tutte le altre procedure sono le stesse degli altri.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Art. 314 Testo Unico (preso pari pari dalla L. 104/92)
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità **che non si presentano agli esami** viene rilasciato un **attestato** di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Solo chi non si presenta all'esame può avere l'attestato

Secondo Ciclo

Criticità dell'ordinamento attuale

L'ultimo pronunciamento esplicito sulla validità del percorso di studi per gli alunni con disabilità si trova nell'**OM 90 del 2001** che è però una norma secondaria che decade automaticamente quando cambia la legislazione primaria, e questo è successo del 2009 (DPR 122) e nel 2017 (DLgs 62).

Il **DPR 122/2009** però non dice nulla sulla validità del percorso di studi nella secondaria di secondo grado.

Il **DLgs 62/2017** si occupa solo degli esami di stato.

Le indicazioni che seguono si basano sui principi dell'OM 90 che, anche se formalmente non più in vigore, offre alle scuole autonome un quadro normativo coerente con le prescrizioni del DLgs 62/17 sull'Esame di Stato.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità viene **garantita la frequenza**, ma **non il conseguimento del titolo di studio**.

Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:

uno **equipollente**, o **curriculare**, o per **obiettivi minimi**, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;

uno **non equipollente** che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Anche in caso di **programmazione equipollente** va definito un Piano Educativo Individualizzato.

Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, **globalmente**, è riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di **programmazione per obiettivi minimi**).

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

All'inizio dell'anno scolastico, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio.

Alla fine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Non è lecito decidere solo alla fine dell'anno se la promozione o l'eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Il PEI può essere curriculare in alcune materie e differenziato in altre?

Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l'ammissione alla classe successiva.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione equipollente è **la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle **procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento.**

Occorre in particolare definire bene proprio il **concetto di equipollenza**: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Alunno di terza liceo linguistico, tetraparesi spastica con difficoltà nella scrittura (anche a computer) e nell'orale perché è lento, ha difficoltà e si stanca velocemente.

In sede di Pei i colleghi hanno espresso tutte le perplessità del mondo sulle prove equipollenti. Ad esempio i temi possono essere dettati all'insegnante di sostegno che li scrive? sarà accettata questa modalità in futuro durante l'esame di stato? potrà fare le lingue straniere solo orale? Anche la seconda prova che può essere equiparata alla prima nei modi?

Non capisco queste perplessità.

Nessuno obbliga a fare prove equipollenti in un certo modo. La normativa in pratica dice: voi della commissione potete far sostenere l'esame in modo diverso, basta che alla fine il candidato dimostri di avere conoscenze e abilità sufficienti per conseguire il diploma. E tocca sempre a voi della commissione dire se effettivamente l'esame si è rivelato idoneo a dimostrare questo.

...

...

I temi possono essere dettati? Certamente sì. Rimarranno dei dubbi sull'autenticità della correttezza ortografica, da risolvere eventualmente in altri modi, ma i contenuti sono di sicuro quelli del candidato. Potrà fare le lingue straniere solo orale? Meglio, direi, agire in modo simile al tema ma in modalità mista: parte con testo dettato, parte domande a scelta multipla, parte inserita nel colloquio. Questo modo di procedere vale di sicuro anche per la seconda prova

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Agli alunni con disabilità che seguono una programmazione equipollente si possono **certamente applicare tutte le forme di personalizzazione adottate normalmente per i DSA.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Di fatto per gli

- alunni con **disabilità e programmazione equipollente**;
- alunni **DSA**;
- alunni con **BES individuati dalla scuola**

contenuti, metodi e criteri di valutazione possono essere molto simili nella valutazione intermedia mentre alcune differenze sono previste al momento dell'Esame di Stato.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

La valutazione e la validità del titolo di studio

**Alunni con disabilità che
conseguono il diploma**

Alunni con DSA

Disturbi Specifici di Apprendimento

Seguono tutti
procedure
sostanzialmente
simili

**Alunni con Bisogni Educativi
Speciali e personalizzazione
formalizzata in un PDP**

Principio base:

Nella valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, DSA e BES si deve operare in modo che la loro disabilità o il loro disturbo non risulti mai per loro penalizzante o discriminante.

DL 62/2017

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano **modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Quello che è ***possibile*** diventa
impegno formale della scuola se
viene inserito nel PEI o PDP

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

**Assegnare tempi più lunghi nelle
verifiche**

Indicativamente il 30% in più, ma non è
vincolante

All'esame di Stato:

**Possibile per candidati con
disabilità e DSA**

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

**Ridurre quantitativamente le verifiche se
non è possibile assegnare tempi
supplementari**

Se la riduzione è esclusivamente quantitativa
non comporta **nessuna penalizzazione**
nella valutazione

All'esame di Stato:

Non si applica per i candidati con DSA e con
BES individuati dalla scuola.

Possibile in caso di disabilità se la prova
ridotta è considerata equipollente

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Programmare le verifiche

concordando la loro calendarizzazione o
cadenza temporale.

evitando di concentrare più prove in uno
stesso giorno.

All'esame di Stato:

Non si applica ovviamente all'Esame di Stato
perché le date sono vincolanti per tutti

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Personalizzare le verifiche

certamente nella forma ma se necessario
anche nei contenuti.

Si applica se serve il concetto di

equipollenza: modi diversi per valutare il
raggiungimento degli stessi obiettivi.

All'esame di Stato:

Possibile solo per la disabilità se le prove
modificate sono equipollenti

Nella valutazione intermedia è sempre possibile per loro

Prevedere sistemi di compensazione tra scritto e orale

Se rimane il dubbio che l'insuccesso in una prova dipenda dalla disabilità o dal disturbo e non effettivamente dalla mancata conoscenza dei contenuti, offrire la possibilità di integrare la prova scritta con una orale o viceversa.

All'esame di Stato:

Possibile solo per la disabilità

Buongiorno, volevo chiedere se per i ragazzi con Dsa il voto di recupero di una verifica andata male sostituisce il voto della stessa o fa media con tutti gli altri. Esiste un riferimento normativo? Grazie

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Dipende da cosa si intende per recupero.

Per gli alunni con DSA possono essere previsti nel PDP sistemi di compensazione, in particolare tra scritto e orale.

Ossia: se rimane il dubbio che l'insuccesso in una prova dipenda dal disturbo e non effettivamente dalla mancata conoscenza dei contenuti, si offre la possibilità di integrare la prova scritta con una orale o viceversa. Se la seconda prova dà risultati positivi deduciamo che il sistema di valutazione usato nella prima non era adatto al suo disturbo e pertanto non va considerato; nel registro va messo solo il secondo voto.

Ma se il ragazzo semplicemente non ha studiato e chiede di rifare il compito, tanto più se nello stesso modo, anche il primo voto rimane nel registro. Come per tutti.

Nella valutazione intermedia è sempre possibile per loro

Usare strumenti compensativi.

Ricordiamo la definizione di strumenti compensativi:

sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

(dalle Linee Guida DSA del MIUR, 2011).

All'esame di Stato:

Vale per tutti, disabilità DSA e Bes, se gli strumenti compensativi sono stati definiti nel PDP

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Programmazione non equipollente
(o differenziata)

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono **nettamente difformi** rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata non equipollente e l'alunno non può conseguire il titolo di studio.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l'alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Se un alunno con 104 la famiglia non accetta percorso differenziato cosa accade? Perde il diritto al sostegno? Passa al percorso per obiettivi minimi?

Se la famiglia rifiuta la programmazione differenziata l'alunno conserva sia il sostegno che tutti i suoi interventi di personalizzazione. Ci si regola in modo diverso solo al momento della valutazione.

OM 90/01 art. 15 c. 5. : «In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione».

Nulla impedisce però di conservare le personalizzazioni che riguardano metodi e criteri di valutazione, e non contenuti, come ad esempio l'allungamento dei tempi nelle verifiche, l'uso di strumenti compensativi, la programmazione delle interrogazioni.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Alla fine dell'anno, l'alunno che segue una programmazione non equipollente viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Negli anni successivi, l'alunno prosegue automaticamente con lo stesso tipo di programmazione.

Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione equipollente modificando il PEI dell'alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi.

Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell'alunno riacquista valore legale.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Decreto Legislativo N. 62 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per il secondo ciclo

Esame di Stato Secondo Ciclo

DL 62/2107 art. 20 comma 1

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. **Il consiglio di classe stabilisce** la tipologia delle prove d'esame e **se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**

Esame di Stato Secondo Ciclo

DL 62/2107 art. 20 comma 2

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. **Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Esame di Stato Secondo Ciclo

DL 62/2107 art. 20 comma 5

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, **per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato **o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, viene rilasciato **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Esame di **Chi non si presenta all'esame riceve l'attestato, non viene respinto come in precedenza**

DL 62/2107 art. 20 comma 5

5. Alle studentesse e agli studenti con **per i quali sono state predisposte da commissione prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato **o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, viene rilasciato **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato primo ciclo**

Possibilità puramente teorica: si costruiscono le prove in base al tempo disponibile e alle capacità di resistenza del candidato.

Disabilità

Tempi più lunghi nelle prove scritte

Uso di strumenti tecnologici

Prove personalizzate in base al PEI

Supporto di un assistente

Le prove si possono personalizzare liberamente, anche omettendone qualcuna. Non ci sono vincoli o livelli minimi da rispettare. I candidati che si presentano all'esame possono conseguire il diploma o essere respinti. L'attestato dei crediti formativi va dato solo a chi non si presenta all'esame.

L'assistente interviene nella prova come definito in sede di PEI (supporto all'autonomia, mediatore, organizzatore, facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.** (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

Tranne che per le prove delle lingue straniere per le quali è possibile sia l'esonero totale che la dispensa dagli scritti, conservando la validità del diploma.

Assistente per eventuale lettura ad alta voce

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA	Altri BES
Tempi più lunghi	Tempi più lunghi tte	Stessi tempi degli altri
		Strumenti compensativi in caso di cert. clinica
		Stesse prove degli altri
		Nessun assistente

Nota MIUR 5772/19

*Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, **ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica**, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi **qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.***

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Possibilità puramente teorica:
si costruiscono le prove in base
al tempo disponibile e alle
capacità di resistenza del
candidato.

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

L'assistente interviene nella
prova come definito in sede di
PEI (supporto all'autonomia,
mediatore, organizzatore,
facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici
Prove personalizzate	Prove equipollenti
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente

«possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o **modi diversi**, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti **devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame**».

(OM annuale esami)

Ha il compito di consentire al candidato disabile di sostenere il suo esame in **autonomia** (Non è un facilitatore!)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.** (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente

Non è possibile l'esonero, pena la perdita della validità del titolo di studio, ma solo la dispensa dagli scritti con prova orale sostitutiva (di fatto una prova equipollente).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

OM 205/19 art. 21 c. 6

Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. Il CdC trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Altri BES

Stessi tempi
degli altri

Uso di strumenti
compensativi

Stesse prove
degli altri

Nessun
assistente

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Norma generale:

Tutte le personalizzazioni proposte all'esame **devono essere state prima indicate** chiaramente nel documento di programmazione (**PEI** per la disabilità, **PDP** per i DSA e gli altri alunni con BES).

Grazie dell'attenzione!

flavio@flaviofogarolo.it

Gruppo Facebook

